

Statuto della Caritas Italiana

La Caritas Italiana fu costituita con decreto n. 1721/71 del 2 luglio 1971, a firma del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana Card. Antonio Poma, su delibera della VII Assemblea Generale (9-14 novembre 1970), con uno Statuto provvisorio allegato al Decreto di erezione.

Lo Statuto definitivo fu approvato dal Consiglio Permanente della C.E.I., nella sessione del 10-12 dicembre 1975 (cfr. Notiziario C.E.I. n. 5, 22 maggio 1976, pp. 81-85); in esso fu introdotto un elemento innovativo circa i rapporti tra Caritas Italiana e Conferenza Episcopale Italiana, con l'inserimento all'art. 4 della nomina del Presidente della Caritas nella persona di uno dei Vice Presidenti della Conferenza stessa.

Il presente Statuto, riveduto alla luce dell'esperienza di questi anni e sulla scorta delle osservazioni fatte dal Consiglio Permanente nella sessione del 13-16 gennaio 1986, è stato approvato dallo stesso Consiglio nella sessione del 10-13 marzo 1986. Esso, in una prospettiva più aggiornata e più ampia, ribadisce la natura e le finalità originarie della Caritas e introduce alcune innovazioni istituzionali: il Vice Presidente viene sostituito dal Direttore; viene istituita la presenza di uno o più Vice Direttori; viene accolta l'esigenza di un allargamento del Consiglio Nazionale con la partecipazione di tre Vescovi, di rappresentanti dei religiosi e dei laici; infine viene previsto un maggior collegamento con gli altri Organismi pastorali della Chiesa italiana.

« Al disopra dell'aspetto puramente materiale della vostra attività, deve emergere la sua prevalente funzione pedagogica ».

(cfr. PAOLO VI alla Caritas Italiana, 28.9.1972).

ART. 1

Natura

La Caritas Italiana è l'organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.

ART. 2

Personalità giuridica

La Caritas Italiana è persona giuridica pubblica nell'ordinamento canonico ed è civilmente riconosciuta come ente ecclesiastico.

Essa ha sede in Roma ed è legalmente rappresentata dal suo Presidente.

ART. 3

Compiti

I compiti della Caritas Italiana, in conformità all'art. 1, sono i seguenti:

- a) collaborare con i Vescovi nel promuovere nelle Chiese particolari l'animazione del senso della carità verso le persone e le comunità in situazioni di difficoltà, e del dovere di tradurlo in interventi concreti con carattere promozionale e, ove possibile, preventivo;
- b) curare il coordinamento delle iniziative e delle opere caritative e assistenziali di ispirazione cristiana;
- c) indire, organizzare e coordinare interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità, che si verifichino sia in Italia che all'estero;
- d) in collaborazione con altri organismi di ispirazione cristiana:
 - realizzare studi e ricerche sui bisogni per aiutare a scoprirne le cause, per preparare piani di intervento sia curativo che preventivo, nel quadro della programmazione pastorale unitaria, e per stimolare l'azione delle istituzioni civili ed una adeguata legislazione;
 - promuovere il volontariato e favorire la formazione degli operatori pastorali della carità e del personale di ispirazione cristiana sia professionale che volontario impegnato nei servizi sociali, sia pubblici che privati, e nelle attività di promozione umana;
 - contribuire allo sviluppo umano e sociale dei paesi del Terzo Mondo con la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con prestazione di servizi, con aiuti economici, anche coordinando le iniziative dei vari gruppi e movimenti di ispirazione cristiana.

ART. 4

Organi

Gli organi della Caritas Italiana sono:

- la Presidenza;
- la Direzione;
- la Tesoreria;

- il Consiglio Nazionale, che ha pure funzioni di Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 5

Presidenza

La Presidenza è formata dal Presidente, dal Direttore, dal Tesoriere e da tre Delegati Regionali eletti dal Consiglio Nazionale.

Essa si riunisce di regola una volta al mese.

In assenza del Presidente, la riunione è presieduta dal Direttore.

I Vice Direttori partecipano alle riunioni della Presidenza senza diritto di voto, e uno di essi funge da Segretario.

ART. 6

Presidente

Il Presidente è uno dei Vice Presidenti della Conferenza Episcopale Italiana, designato dal Presidente della stessa. Egli:

- a) rappresenta legalmente la Caritas Italiana;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Nazionale e della Presidenza;
- c) riferisce sull'attività della Caritas Italiana alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, al Consiglio Episcopale Permanente o all'Assemblea della Conferenza Episcopale Italiana ogni volta che ne è richiesto o egli stesso lo ritenga opportuno;
- d) può delegare l'esercizio di determinate funzioni al Direttore.

ART. 7

Compiti della Presidenza

La Presidenza:

- a) coadiuva il Presidente nell'assolvimento dei compiti previsti dallo Statuto;
- b) redige i programmi di attività, che sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- c) propone all'approvazione del Consiglio Nazionale i bilanci annuali;
- d) adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione;
- e) in casi di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, che devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione;

- f) nomina uno o più Vice Direttori;
- g) propone al Consiglio Nazionale la nomina del Tesoriere;
- h) delibera sul regolamento del personale, sull'assunzione del personale, sulla nomina dei consulenti e sull'ordinamento interno degli uffici;
- i) presenta al Consiglio Nazionale eventuali proposte di modificazione dello Statuto da sottoporre, con il voto favorevole del medesimo Consiglio, all'approvazione della Conferenza Episcopale Italiana;
- l) presenta al Consiglio Nazionale, per l'approvazione, il Regolamento della Caritas Italiana.

ART. 8

Direttore

Il Direttore viene nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana su una terna presentata dal Consiglio Nazionale.

Il Direttore sostituisce il Presidente in caso di assenza e dirige l'attività ordinaria della Caritas, secondo le deliberazioni della Presidenza e gli indirizzi del Consiglio Nazionale.

Egli esercita, ai sensi dell'art. 6/d, le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente.

ART. 9

Vice Direttori

I Vice Direttori sono nominati dalla Presidenza. Essi:

- a) collaborano con il Direttore nella esecuzione delle attività e in particolare nel coordinamento degli uffici, secondo il mandato ad essi conferito;
- b) uno di essi è designato a sostituire il Direttore in caso di assenza;
- c) uno di essi, a norma degli artt. 5 e 11, funge da Segretario della Presidenza e del Consiglio Nazionale.

ART. 10

Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta della Presidenza.

Il Tesoriere:

- a) amministra il patrimonio e i fondi della Caritas Italiana, e i contributi ad essa comunque provenienti, secondo le direttive della Presidenza e del Direttore;
- b) presenta il piano di copertura del programma annuale e il bilancio consuntivo;
- c) cura la tenuta dei libri contabili.

ART. 11

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale si compone:

- a) del Presidente e di tre Vescovi eletti dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana;
- b) del Direttore e del Tesoriere;
- c) di un Delegato per ciascuna Regione ecclesiastica (presbitero, o diacono, o membro di Istituto di vita consacrata o di società di vita apostolica, o laico) nominato dalla rispettiva Conferenza Episcopale;
- d) di quattro religiosi nominati rispettivamente dalla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori (CISM), dalla Unione delle Superiori Maggiori d'Italia (USMI), dalla Conferenza degli Istituti Missionari Italiani (CIMI) e dalla Conferenza Italiana degli Istituti Secolari (CIIS);
- e) di quattro laici eletti dalla Consulta Nazionale dell'Apostolato dei laici.

Il Consiglio Nazionale è presieduto, in assenza del Presidente, dal Vescovo più anziano per ordinazione episcopale o per età.

I Vice Direttori partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 5 e uno di essi funge da Segretario.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno.

ART. 12

Compiti del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale:

- a) delibera, su proposta della Presidenza, le modifiche allo Statuto da presentare alla Conferenza Episcopale Italiana per l'approvazione;
- b) approva il Regolamento della Caritas Italiana;
- c) presenta al Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana una terna di candidati per la nomina del Direttore;
- d) elegge tre Delegati regionali quali membri della Presidenza;
- e) nomina il Tesoriere, su proposta della Presidenza;

- f) approva proposte di indirizzo sulla diaconia della carità presentate dalla Presidenza e ne elabora di proprie;
- g) chiede l'approvazione ai competenti organi della Conferenza Episcopale Italiana per le dichiarazioni e i documenti importanti, che intende pubblicare;
- h) approva il programma annuale di attività, il relativo piano di copertura economica e il bilancio annuale consuntivo da sottoporre, a norma dell'art. 17, all'approvazione definitiva della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana;
- i) delibera in ordine agli atti di straordinaria amministrazione.

ART. 13

Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana.

Esso è composto da tre membri, il più anziano dei quali ha la funzione di Presidente.

Il Collegio dei Revisori:

- a) è garante della correttezza della gestione amministrativa e accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- b) controlla le operazioni finanziarie;
- c) redige e presenta al Consiglio Nazionale una relazione scritta annuale, che viene allegata al bilancio consuntivo che la Caritas sottopone alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana a norma dell'art. 12/h.

ART. 14

Rapporti con altri organismi

La Caritas Italiana aderisce alla Caritas Internationalis.

La Caritas Italiana mantiene rapporti di intesa e di collaborazione con gli organismi nazionali, italiani ed esteri, e con gli organismi internazionali di ispirazione cristiana che svolgono attività attinenti alle sue finalità.

Su mandato della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e nel quadro degli accordi concordatari vigenti, la Caritas Italiana cura speciali rapporti con le istituzioni civili, anche al fine di attuare particolari iniziative e servizi.

ART. 15

Consulta delle Opere caritative e assistenziali

La Caritas Italiana partecipa alla Consulta delle Opere caritative e assistenziali di ispirazione cristiana istituita dalla Conferenza Episcopale Italiana e, per mandato della medesima, la presiede nella persona del proprio Presidente.

ART. 16

Rapporti con gli organismi e gli uffici della Conferenza Episcopale Italiana

La Caritas Italiana mantiene rapporti con gli organismi e gli uffici della Conferenza Episcopale Italiana, a norma dello Statuto della medesima.

In particolare partecipa a riunioni congiunte indette dal Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana per il coordinamento delle attività.

ART. 17

Programma e bilancio

- a) La Caritas Italiana sottopone alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana entro il mese di settembre di ciascun anno il programma e la copertura finanziaria per l'approvazione vincolante, che deve essere comunicata entro 30 giorni dalla presentazione.
- b) La Caritas Italiana presenta ogni anno entro il mese di maggio alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana per l'approvazione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e il bilancio consuntivo.
- c) Le raccolte generali per interventi in caso di calamità, da indire a norma dell'art. 3/c, devono essere autorizzate volta per volta dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana; sulla utilizzazione delle offerte raccolte deve essere data particolareggiata relazione al Consiglio Nazionale e alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

ART. 18

Mezzi economici

La Caritas Italiana non gestisce opere e non possiede beni immobili, se non a fini istituzionali. Essa trae i mezzi economici per il raggiungimento dei fini statuari:

- a) dai redditi di beni patrimoniali;
- b) da raccolte ordinarie e straordinarie;
- c) da eventuali lasciti, donazioni e oblazioni.

ART. 19

Destinazione delle offerte

In conformità al can. 1267 § 3 del Codice di Diritto Canonico le offerte ricevute per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel fine.

ART. 20

Atti di straordinaria amministrazione

Per gli atti di straordinaria amministrazione, relativi ad importi che superino la somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292 § 1 del Codice di Diritto Canonico, la Caritas Italiana dovrà richiedere l'autorizzazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

Tale autorizzazione non è richiesta per il trasferimento a destinazione delle offerte raccolte per interventi in caso di calamità o per la realizzazione di progetti di sviluppo.

ART. 21

Delegati Regionali

I Delegati Regionali vengono nominati dalle rispettive Conferenze Episcopali Regionali ai sensi dell'art. 11/c, su proposta dei Direttori delle Caritas Diocesane della Regione, che presenteranno una terna di nomi scelti fra gli stessi Direttori delle Caritas Diocesane.

I Delegati Regionali:

- a) fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale;
- b) collaborano alla realizzazione delle delibere e degli indirizzi delle Conferenze Episcopali Regionali, circa i problemi della testimonianza di carità;
- c) tengono i collegamenti tra le Caritas Diocesane della rispettiva Regione, le assistono nella loro attività, ne guidano le iniziative comuni, specialmente quelle di carattere formativo.

ART. 22

Rapporti con le Caritas Diocesane

La Caritas Italiana collabora con le Caritas Diocesane, ma non assume alcuna responsabilità in ordine al loro operato.

ART. 23

Durata delle cariche

Il Direttore, i Vice Direttori, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei conti durano in carica per un quinquennio, e possono essere rinnovati, di regola, non oltre il secondo quinquennio consecutivo.

I Delegati Regionali e gli altri membri del Consiglio Nazionale durano in carica un quinquennio e non sono rinnovabili.

Ai fini del presente articolo vengono tenuti in considerazione gli anni già maturati all'entrata in vigore del presente Statuto.

ART. 24

Devoluzione del patrimonio

In caso di soppressione della Caritas Italiana il suo patrimonio è devoluto alla Conferenza Episcopale Italiana, che lo destinerà a fini caritativi.

ART. 25

Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo che avrà ottenuto l'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana e trascorso un mese dalla sua pubblicazione sul « Notiziario » della Conferenza Episcopale Italiana.

* * *

APPENDICE

Nell'elaborare gli statuti delle Caritas Diocesane e di quelle Parrocchiali si potranno tenere presenti, oltre allo Statuto della Caritas Italiana, le seguenti indicazioni.

ART. 22

Rapporti con le Caritas Diocesane

La Caritas Italiana collabora con le Caritas Diocesane, ma non assume alcuna responsabilità in ordine al loro operato.

ART. 23

Durata delle cariche

Il Direttore, i Vice Direttori, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei conti durano in carica per un quinquennio, e possono essere rinnovati, di regola, non oltre il secondo quinquennio consecutivo.

I Delegati Regionali e gli altri membri del Consiglio Nazionale durano in carica un quinquennio e non sono rinnovabili.

Ai fini del presente articolo vengono tenuti in considerazione gli anni già maturati all'entrata in vigore del presente Statuto.

ART. 24

Devoluzione del patrimonio

In caso di soppressione della Caritas Italiana il suo patrimonio è devoluto alla Conferenza Episcopale Italiana, che lo destinerà a fini caritativi.

ART. 25

Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo che avrà ottenuto l'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana e trascorso un mese dalla sua pubblicazione sul « Notiziario » della Conferenza Episcopale Italiana.

* * *

APPENDICE

Nell'elaborare gli statuti delle Caritas Diocesane e di quelle Parrocchiali si potranno tenere presenti, oltre allo Statuto della Caritas Italiana, le seguenti indicazioni.

Caritas Diocesana

La Caritas Diocesana, della quale il Vescovo è il naturale Presidente, ha un proprio Direttore, che opera in stretta collaborazione con il Vescovo, concorda programmi di pastorale unitaria con il Direttore dell'Ufficio Catechistico e dell'Ufficio Liturgico e collabora con gli altri Uffici pastorali, specialmente con quello Missionario.

Il Direttore della Caritas Diocesana fa parte del Consiglio Pastorale Diocesano.

La Caritas Diocesana è espressione originale della Chiesa Particolare, approfondisce le motivazioni teologiche della diaconia della carità, realizza le finalità di promozione e di coordinamento proprie della Caritas e promuove le Caritas Parrocchiali.

La Caritas Italiana, nei confronti delle Caritas Diocesane, svolge un servizio di promozione, di sostegno e di coordinamento, e rivolge ad esse gli appelli suggeriti dalle varie emergenze.

Caritas Parrocchiale

La Caritas Parrocchiale è organismo pastorale che ha il compito di coinvolgere la comunità parrocchiale, affinché realizzi la testimonianza della carità sia al suo interno, sia nel territorio in cui è inserita.

Essa stimola la comunità:

- a) ad approfondire i fondamenti evangelici della diaconia della carità;
- b) a conoscere ed esaminare i bisogni ovunque emergenti;
- c) a coordinare le diverse espressioni caritative della Parrocchia (associazioni, gruppi, ecc.).

Il Presidente naturale della Caritas Parrocchiale è il Parroco ed egli si avvale della collaborazione di animatori parrocchiali.

La Caritas Parrocchiale opera in stretto collegamento con il Consiglio Pastorale Parrocchiale.